



LawArt
Rivista di Diritto, Arte, Storia
Journal of Law, Art and History

www.lawart.it

doi: 10.17473/LawArt-2021-2-12



2 (2021) 353-389

FOCUS – Balzac e il diritto

Discussione intorno a G. Guizzi, *Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura*, Bologna, Il Mulino 2020 *

FOCUS – Balzac and the Law

A Discussion around G. Guizzi, *Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura*, Bologna, Il Mulino 2020

* Giacomo Pace Gravina, Università degli Studi di Messina, giacomo.pace@unime.it
Giovanni Chiodi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, giovanni.chiodi@unimib.it
Francesco Gambino, Università degli Studi di Macerata, francesco.gambino@unimc.it

ABSTRACT. Giacomo Pace Gravi-
na introduce il Focus, evidenziando
come i romanzi di Balzac
forniscano un punto di osserva-
zione privilegiato per compren-
dere la reale applicazione del *Code
Napoleon* e la sua capacità di
definire le vite e le relazioni dei
personaggi. Giovanni Chiodi ra-
giona sulla posizione critica di
Balzac rispetto alle strategie del
diritto privato napoleonico e sulla
crisi della giustizia, rilevabile
nella narrazione delle vicissitudi-
ni dei suoi personaggi, fortemente
marcate dai precetti del codice.
Francesco Gambino, infine, si
sofferma sul rapporto creditore-
debitore, offrendo una compara-
zione fra narrazione giuridica e
letteraria del credito.

ABSTRACT. Giacomo Pace Gravi-
na introduces the Focus, illustrat-
ing how Balzac's novels provide a
'privileged site of observation' to
understand how the *Code Napo-
leon* was in fact applied and how
it concretely *defined* the lives and
relationships of the characters.
Giovanni Chiodi uncovers Bal-
zac's critical stance towards Na-
poleonic private law strategies
and the crisis of justice, which is
detectable in the narration of his
characters' literary vicissitudes,
starkly demarcated by the pre-
cepts of the code. Francesco Gam-
bino employs Balzac's narration
of the creditor-debtor relation-
ship, engaging in a comparison
between the juridical and the lit-
erary narration of credit.

PAROLE CHIAVE / KEYWORDS: Balzac, *Code civil*, giustizia contrattuale,
successioni, individualismo, obbligazioni / Balzac, *Code civil*, Contractual
Justice, Succession Law, Individualism, Law of Obligations

FOCUS – Balzac e il diritto

Discussione intorno a G. Guizzi, *Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura*, Bologna, Il Mulino 2020

La maledizione del giurista

Giacomo Pace Gravina

Savez-vous, mon cher, reprit Derville après une pause, qu'il existe dans notre société trois hommes, le prêtre, le médecin et l'homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde? Ils ont des robes noires, peut-être parce qu'ils portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus malheureux des trois est l'avoué. Quand l'homme vient trouver le prêtre, il arrive poussé par le repentir, par le remords, par des croyances qui le rendent intéressant, qui le grandissent, et consolent l'âme du médiateur, dont la tâche ne va pas sans une sorte de jouissance: il purifie, il répare, et réconcilie. Mais, nous autres avoués, nous voyons se répéter les mêmes sentiments mauvais, rien ne les corrige, nos études sont des égouts qu'on ne peut pas curer.

La maledizione del giurista traspare dalle amare parole dell'*avoué* Derville nella chiusura de *Le Colonel Chabert* di Balzac: l'abito scuro non è più un ambito simbolo di dignità sociale, ma l'emblema di una condanna, le lenti dell'avvocato svelano una realtà dove non c'è più posto per i sogni e per gli ideali, dove la dirittura morale si rivela un impaccio se non perfino un danno.

La recente pubblicazione de *Il «caso Balzac». Storie di diritto e di letteratura*¹, di Giuseppe Guizzi, professore di diritto commerciale, attento lettore dello strato profondo dell'opera di Balzac, ripropone la centralità della dimensione giuridica negli scritti del grande romanziere francese. Dopo il fondamentale volume che raccoglie le ricerche di Michel Lichtlé,

¹ Guizzi (2020).

*Balzac, le texte e la loi*², sono stati numerosi i saggi dedicati al rapporto tra lo scrittore e il diritto, prova di una attenzione mai sopita da parte dei giuristi. Spesso citazioni dell'opera di Balzac compaiono nei nostri articoli e monografie, ci compiacciamo di proporre brani di racconti e romanzi come elementi esplicativi di istituti giuridici, numerosi tra noi utilizzano nei corsi universitari passi dell'opera dello scrittore che possano avvicinare gli studenti alla comprensione di realtà antiche grazie al suo stile chiaro e alle trame avvincenti. Come Hanno Buddenbrook siamo lacerati tra una vita ordinaria e l'emozione che scaturisce dall'arte, tra la nostra scrittura da giuristi e una sopita o celata passione letteraria che talvolta riesce a prendere il sopravvento e a farci sognare, tra citazioni di testi normativi e noiose note a piè di pagina, il profumo delle dame nei salotti parigini della Restaurazione. A ben guardare, a cimentarsi con le pagine di Honoré sono spesso commercialisti, come nel caso di Guizzi, e civilisti, più raramente storici del diritto, che hanno trattato del nostro autore in alcuni articoli e saggi, come quello del compianto Aldo Mazzacane su *Le colonel Chabert*³.

Un interesse sempre vivo, quello per l'opera di Balzac. Frugando ne *La Comédie humaine* – che non a caso si intitolava originalmente *Scènes de la vie privée*, evocazione del diritto privato... – troviamo dovunque contesti in cui il diritto, segnatamente quello del *Code Napoléon*, riveste un ruolo cruciale nell'ordito narrativo, costituendo spesso il vero nucleo attorno al quale si snoda il racconto con le sue vicende. Ma ciò avviene senza che il ritmo della narrazione ne venga sminuito, come invece talvolta accade in testi della nostra contemporaneità, che risultano 'appesantiti' da citazioni legali che spezzano la serrata cadenza del racconto. Il segreto dell'armonia tra diritto e letteratura nell'opera Balzachiana sta invece nella possibilità che lo scrittore ci offre di guardare al *Code* come ad un diritto vivente, e non a quell'insieme di articoli 'generali e astratti' che tante volte abbiamo studiato per ricostruire gli istituti della codificazione.

² Lichtlé (2012).

³ Mazzacane (2014).

Non un Codice-monumento, come quello scolpito dalle mirabili parole di Tronchet, «il Codice è come il peristilio della legislazione francese», che ci richiama alla mente un nobile e rispettabile edificio neoclassico eretto a foggia di tempio greco o romano, peristilio le cui colonne sono costituite da proprietà e contratto; ma un Codice-documento. Documento perché l'opera di Balzac costituisce per noi un osservatorio privilegiato per la comprensione delle dinamiche concrete dell'uso del codice, che ci permette di comprendere come questo si comportasse nel tempo del suo utilizzo: non un passivo strumento, ma un pericoloso protagonista dotato di vita propria, come possiamo intravederlo nelle parole di un altro grande scrittore francese, Henri Beyle, più noto come Stendhal: «Le code civil arrive rapidement à tous les millionnaires, il divise les fortunes, et force tout le monde à valoir quelque chose et à vénérer l'énergie»⁴. Nessuno, neanche i più fortunati, può più sentirsi al sicuro da quando il codice è apparso sulla scena.

Nei racconti di Balzac l'ottica offerta al lettore si sposta dal codice come apparato normativo alle potenzialità concrete di un codice utilizzato nei tribunali – le ricerche di Stefano Solimano ci stanno offrendo nuove prospettive in tal senso –: qui la visuale di Balzac diviene indispensabile per comprendere come venisse usato il codice nella pratica quotidiana e nella vita reale degli affari.

Racconti su singoli istituti – non a caso intitolati *La transaction* (titolo primevo de *Le colonel Chabert*), *Le contrat de mariage*, *L'interdiction* – fanno emergere un quadro della codificazione meno evidente e 'distinto', ove coesistono interessi vecchi e nuovi, una fascia grigia ove non è raro trovare articoli che parlano una lingua altra, diversa, rispetto a quella 'ufficiale' del codice. Nell'opera di Balzac la vera protagonista è la società del *Code civil*: fotografia realistica delle dinamiche della società borghese ottocentesca, che inizia ad utilizzare i nuovi strumenti offerti dal *Code* e ne aumenta le potenzialità per perseguire i propri fini, non sempre 'nobili'.

⁴Stendhal (1854), Nantes, le 25 juin 1837, pp. 297-330.

La Comédie humaine ci offre un quadro esauriente dei pensieri, dei sentimenti, degli ideali e delle passioni della società dell'epoca, la Francia del primo impero, della Restaurazione, di Luigi Filippo: una società per cui il codice assume una centralità prima impensabile grazie agli strumenti che adesso mette a disposizione dei 'cittadini'. In tale contesto il nuovo diritto diviene per Balzac una griglia su cui si annodano i drammi e le storie dei personaggi; non un pretesto narrativo ma una struttura portante, che caratterizza e permea la struttura della narrazione.

L'individuo balzachiano deve riuscire a stare alle regole del gioco, altrimenti, per citare le parole del colonnello Chabert, a proposito del nuovo stato civile, «quando insorgo, io, morto, contro un atto di decesso, un atto di matrimonio e degli atti di nascita, essi si liberano di me...»: la forza del codice annienta coloro che non riescono a stare alle regole del gioco, elimina velocemente i giocatori 'deboli', come ci hanno mostrato le ricerche di André-Jean Arnaud⁵, mentre la 'violenza dell'astrazione', su cui ha scritto Pio Caroni⁶, contribuisce a celarne le disuguaglianze sostanziali.

Bibliografia

Arnaud, André-Jean (1973), *Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Bibliothèque de philosophie du droit, Paris, Pichon et Durand-Auzias, L.G.D.J., trad. it. *La regola del gioco nella pace borghese. Saggio di analisi strutturale del Codice civile francese*, Napoli, ESI, 2006

Caroni, Pio (1998), *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano

Guizzi, Giuseppe (2020), *Il «caso Balzac». Storie di diritto e di letteratura*, Bologna, Il Mulino

⁵ Arnaud (1973).

⁶ Su tale concetto Caroni (1998), pp. 28 e ss.

Lichtlé, Michel (2012), *Balzac, le texte et la loi*, études réunies par Sophie Vanden Abeele, préface de Françoise Mélonio, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne

Mazzacane, Aldo (2014), *Diritto e romanzo nel secolo della borghesia. Le Colonel Chabert di Honoré de Balzac*, in «Giornale di storia costituzionale», 28/II, pp. 187-216

Stendhal (1854), *Mémoires d'un Touriste*, I, Paris, Michel Lévy frères

Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco

Giovanni Chiodi

SOMMARIO: 1. Passione giuridica di uno scrittore. – 2. Un'impossibile giustizia contrattuale? – 3. La lotta per l'eredità. – 4. Qualche ulteriore ipotesi ricostruttiva.

1. *Passione giuridica di uno scrittore*

Riportare il diritto al centro del discorso di Balzac è un obiettivo al quale, negli ultimi anni, si è dedicata larga parte della critica¹, con un lavoro di rilettura che è diventato una vocazione anche dei giuristi. A questo filone

¹Dopo la monografia di Peytel (1950), gli studi di Donnard (1961), Wurmser (1965) e Bardèche (1967), sono da menzionare i fondamentali scritti di Lichtlé, ora raccolti in volume (2012), tra cui *Balzac à l'école du droit* (1982), *Sur l'Interdiction* (1988), *Balzac et le Code civil* (1999), *Le Colonel Chabert, roman judiciaire* (2012). Centrati sui profili giuridici sono anche il libro di Mourier (1996) sull'ingiustizia della legge; il saggio di Kornstein (2000); il volume di Counter (2010) sui conflitti ereditari nella narrativa francese dell'Ottocento; l'ottima miscellanea di Dissaux (2012), che ha chiamato a raccolta molti cultori del diritto positivo francese intorno al tema *Balzac, romancier du droit*. Tra gli interventi degli ultimi anni si possono ricordare Farrant (1992); Gengembre (2000); Conrad (2014); Lundwall (2014), che definisce Balzac «le plus juriste des romanciers» (p. 356); Dissaux (2014); Heathcote (2014); Lévêque (2017); Bruyère (2019), Véron (2020) e, in Italia, il saggio esemplare di Mazzacane (2017) e il bell'articolo di Guizzi (2019).

di studi è ispirato il libro che commentiamo, rivolto a indagare il “caso Balzac”.

Non è stato sempre così, a dispetto dell’evidenza anche biografica del percorso del grande scrittore di Tours che, com’è noto, il diritto nelle sue varie declinazioni disciplinari lo aveva conosciuto e sperimentato: studente alla Sorbona e praticante per un breve periodo, pur senza fare della professione forense la sua meta², Balzac aveva familiarità con le regole del diritto e i luoghi di esercizio del mestiere, spesso descritti nelle sue opere.

Oggi, al contrario, si tende a riconoscere con sempre maggiore cognizione di causa che il diritto costituisce una componente fondamentale, anzi il motore della narrativa balzachiana, il suo *élément structurant*³: uno strumento essenziale per uno scrittore che voleva rappresentare le dinamiche reali dell’individualismo del suo tempo, affaristico, spietatamente proiettato verso la conquista della ricchezza, del denaro, del potere a tutti i costi. Una risorsa che Balzac adoperava con piena informazione e competenza. Dobbiamo chiederci, allora, perché il diritto abbia ottenuto uno spazio così rilevante in Balzac, al punto che esso non si può affatto considerare un orpello o un elemento fungibile del contesto, bensì un oggetto privilegiato di osservazione, un perno della sua ottica di scrittore del reale. Il fatto è che Balzac ha voluto far comprendere al lettore quanto il diritto fosse strategico nelle logiche della società borghese. E dunque le incursioni giuridiche balzachiane, tanto più efficaci quanto rigorose, non risultano mai fini a se stesse, ma servono a rappresentare la società e le relazioni giuridiche nella loro verità, perché «le droit imprègne la vie»⁴. Ecco perché la *loi* e il *Code* non sono uno sfondo opaco, ma definiscono un sistema, e a ragione Balzac si può definire “juriste romantique”, come suona il titolo dello studio precursore di Adrien Peytel del 1950. Egli si fa osservatore del diritto in azione: non semplicemente quello scritto nei co-

² È naturale il riferimento al classico Lichtlé (2012), pp. 137-156.

³ Per ricorrere ancora alla formidabile definizione di Lichtlé (2012), p. 137.

⁴ Lichtlé (2012), p. 165.

dici, uscito dalla mente del legislatore, ma quello applicato effettivamente dagli uomini in carne ed ossa, dai protagonisti della sua *Comédie humaine*, nelle loro relazioni personali, familiari, commerciali: «l'esprit des lois nouvelles», come afferma lui stesso⁵.

In quali testi balzachiani il diritto assume il ruolo di perno della vicenda narrata e quali situazioni giuridiche attirano l'attenzione di Balzac nella sua letteratura? Il saggio di Guizzi fornisce un'intelligente risposta al quesito, con un grandangolo sul diritto privato. Senza proporsi di esaurire l'analisi, a fronte della sterminata produzione balzachiana, Guizzi individua alcuni temi centrali e alcuni romanzi o racconti "giuridici", in cui appare più evidente la fisionomia del Balzac "romancier du droit", per parafrasare il titolo felice di una recente silloge in materia⁶, e del diritto patrimoniale in particolare, che ha come obiettivo la circolazione della proprietà. Il saggio è strutturato in otto capitoli di dimensioni simmetriche, nei quali il lettore viene guidato a ritrovare l'intreccio tra diritto e letteratura, che innerva opere note e meno note di Balzac.

2. *Un'impossibile giustizia contrattuale?*

Il capitolo sulla giustizia contrattuale è centrale, nell'analisi di Guizzi, che, in buona compagnia della critica più recente⁷, individua nelle relazioni contrattuali un *leitmotiv* della narrativa di Balzac, che ha scritto pagine memorabili e psicologicamente finissime intorno alle vittime di contratti iniqui.

Provo a decifrarne le ragioni. Il paradosso del Codice civile, se lo si legge nella prospettiva originale dei giuristi napoleonici, è che esso non è affatto il prodotto di una visione ottimistica della natura umana e dell'on-

⁵ Balzac (1869), p. 201.

⁶ Dissaux (2012).

⁷ Tra i contributi più rilevanti: Praud (2012); Bergeman (2012); Lundwall (2013), che definisce il contratto nell'opera di Balzac «carburant de l'intrigue, huile dans les rouages» (p. 357).

nipotenza della volontà. Gli individui proprietari, infatti, a più riprese sono descritti come esseri insensibili, egoisti, determinati nel loro agire da passioni e interessi, alla ricerca “assoluta” del profitto. In questa arena di conflitti, la legge non rimane indifferente e si assiste ad un abile dosaggio tra libertà e autorità, spesso frutto di compromessi, come nella disciplina dell’azione di lesione⁸. Il contratto è modellato dal legislatore, prima che dalla volontà degli individui. È il legislatore, infatti, che dichiara stabili e vincolanti gli accordi (art. 1134, ora art. 1103). È il legislatore che interviene per imporre dei limiti o per correggere gli squilibri economici contrattuali, quando è in gioco l’interesse dei proprietari di beni immobili, offrendo un rimedio per riequilibrare il contratto di vendita immobiliare economicamente iniquo (art. 1674). Quando, viceversa, lo scambio concerne il denaro (come nel contratto di mutuo) oppure i beni mobili, sia pure preziosi, il legislatore non interviene. L’art. 1134 può tutelare, quindi, anche contratti ingiusti: legalmente vincolanti, essi devono essere eseguiti dalle parti (sono assimilati alla legge, dice la celebre formula domatiana, ripresa dal Codice), anche se iniqui. Più che uomini razionali, che si presume abbiano la capacità di perseguire i loro interessi con giustizia e probità, i giuristi napoleonici ritengono di avere davanti uomini egoisti, che hanno come fine primario la massimizzazione del loro profitto personale. È in questa visione pessimistica del mercato e delle relazioni contrattuali che s’inserisce Balzac, con la sua riflessione sui destini del Codice civile, quello realmente applicato nella società della Restaurazione, e non quello idealizzato e mitizzato. Il prezzo della libertà contrattuale, al di là delle suadenti formule normative, Balzac lo svela attraverso la trasfigurazione artistica. Ed ecco che la penna dello scrittore rende visibile la società vera, quella solcata da intrinseche disuguaglianze e differenze, che l’abile strategia dell’astrazione giuridica aveva reso invisibili⁹.

⁸ Sull’antropologia dei giuristi napoleonici sono di riferimento le numerose ricerche, ora raccolte in volume, di Martin (2003); Niort (2004) e (2009) e, in Italia, Solimano (1998) e Cavanna (2000).

⁹ È opportuno il rinvio, *ex multis*, alle splendide pagine di Caroni (2015), che ha spiegato benissimo la transizione alla “divorante” e “dilagante” società della concorrenza

Lasciare liberi (anche se non totalmente) gli uomini di perseguire passioni, interessi e profitto, quali ripercussioni ha avuto nel mercato e, in una dimensione più larga, nella società? La lotta per il contratto ha prodotto effetti virtuosi oppure ha disumanizzato le relazioni interpersonali che, spogliate dei connotati minimi dell'altruismo e della solidarietà, hanno trasformato uomini (e donne) in rapaci, freddi, cinici esseri, disposti a tutto pur di ottenere (o mantenere) denaro e censo, ricchezza e rango?

Fatta questa premessa, possiamo concentrarci sulle “storie”¹⁰ prese a paradigma nel libro. Il loro comune denominatore è che esse trattano tutte di individui (tanto gli sfruttatori quanto gli sfruttati) che, spinti dalla molla delle rispettive passioni e dei reciproci interessi, concludono un contratto economicamente squilibrato, dal quale, tuttavia, non possono o non vogliono liberarsi, quand'anche ve ne siano i presupposti (come ne *Le Curé de Tours*). In queste circostanze, lo scioglimento da un contratto iniquo è destinato a non realizzarsi mai (*Le Curé de Tours*, *Le Cousin Pons*) oppure, se avviene, è dovuto a cause estranee, come il provvidenziale intervento di un terzo (*Gobseck*).

In questi testi, Balzac mostra chiaramente il ruolo svolto dai contratti nella circolazione della proprietà, in una società di mercato come quella della Restaurazione e della Monarchia di luglio, in cui gli individui mirano sistematicamente ad arricchirsi a scapito della controparte, e «chi vuol rimanere puro, deve ritirarsi dagli intrighi del capitalismo»¹¹, rinunciare e rassegnarsi, secondo l'ancora valida intuizione di Lukács. Ed è qui che entrano in gioco le competenze giuridiche dello scrittore. Il giurista si accorge, infatti, esaminando il contenuto dei contratti e di altri atti giuridici (che Balzac, oltre tutto, ha sempre cura di riportare nel loro tenore letterale), che lo scrittore ne concepisce le formule con assoluta precisione tecnica. In questo modo, se Balzac da un lato è in grado di concepire una

(Caroni, 2018, p. 93) propiziata dai codici borghesi. Sull'irresistibile attrazione del mercato nel pensiero dello storico ticinese: cfr. ora Caroni (2019) e Chiodi (2020).

¹⁰ Un “contratto-capestro” di locazione (*Le Curé de Tours*, 1832); una compravendita di diamanti (*Gobseck*, 1835), una compravendita di quadri (*Le Cousin Pons*, 1847); la vendita di una tipografia (*Illusion perdues*, 1843).

¹¹ Lukács (1974), p. 73.

trama narrativa originale, dall'altro finisce per presentare un campionario di contratti iniqui, che smentisce categoricamente l'idea di un mercato capace di autoregolarsi in modo giusto ed equilibrato in assenza di interventi esterni. La sopraffazione è il dato connaturato, che emerge da questa sconcertante esperienza: tanto più cinica e dura quanto più si manifesta nelle forme legittime del diritto ed è esercitata anche dalle donne e non solo dagli uomini (l'elenco sarebbe lungo); ugualmente efficace e realistica anche quando il contratto presenta dei vizi.

In questa prospettiva, l'analisi giuridica degli accordi proposta da Guizzi è volta ad evidenziare, in ciascuna fattispecie, le clausole che consentono allo sfruttatore di approfittare legalmente della sua vittima, appoggiandosi ad uno o più articoli del Codice civile. Accade così che formule apparentemente neutre possano invece prestarsi nella prassi a realizzare subdolamente un abuso della libertà contrattuale. Senza addentrarci troppo nei dettagli, basti richiamare l'attenzione sulle figure giuridiche che si prestano a questo effetto perverso, in forme non lontane dalla prassi: una clausola di recesso anticipato (*Le Curé de Tours*), la vendita di beni mobili (*Gobseck*), la promessa del fatto del terzo (*port-fort: Le Cousin Pons*), un contratto di società, in quel romanzo (*Illusions perdues*) che, come è stato osservato¹², si apre e si chiude con due contratti *lésionnaires*.

L'immagine balzachiana del contratto, che emerge da queste e altre testimonianze, non è affatto consolatoria, ma al contrario di una cupa desolazione, al punto che la critica ha parlato con fondati motivi di pessimismo. Guizzi ritiene che, negli esempi citati, Balzac abbia voluto strappare la maschera alla finta uguaglianza della "regola del gioco" borghese, ma anche dimostrare l'impossibilità di libere scelte razionali in materia contrattuale e il miraggio della giustizia contrattuale. Su questo punto mi permetto di fare qualche precisazione. Non credo, infatti, che, come già anticipato, si possa parlare di una sorta di "ottimismo della ragione" negli artefici del Codice civile. Da questo punto di vista, sono più propenso ad accostare il pessimismo balzachiano a quello dei giuristi napoleonici.

¹² Lundwall (2013), p. 358.

Ritengo, perciò, preferibile un'interpretazione diversa: l'osservazione così acuta e penetrante della *vie sociale* quotidiana offerta da Balzac, più che essere rivolta contro il dogma dell'autonomia della volontà, che è concezione sorta posteriormente al Codice civile¹³, sembra riflettere la visione realistica dell'uomo preda di istinti e passioni, fatta propria anche dai giuristi napoleonici, nonostante ciò orientati a sostenere il liberalismo economico. Sta di fatto che, anche se l'uomo non è in sé «ni bon ni méchant»¹⁴, l'egoismo è la molla della moderna vorticosa società dei contratti. Egoisti possono essere le stesse vittime, che condividono «l'egoismo innato di ogni creatura umana»¹⁵ e che popolano una società guidata esclusivamente dall'interesse personale degli individui, proiettati alla conquista dell'oro, e in cui, come insegna Gobseck con una frase rivelatrice, «è dunque meglio essere lo sfruttatore anziché lo sfruttato»¹⁶. Cosa rimane, allora, della volontà nelle pagine di Balzac? Un simulacro, come la volontà di Birotteau¹⁷; la sola facoltà di «accettare tutto o rifiutare tutto... un sì o un no»¹⁸, come nel contratto firmato da David Séchard (o nei contratti *de gré à gré*). Qualche studioso¹⁹, non a caso, sostiene che la narrativa di Balzac abbia precorso, attraverso i mezzi della creazione artistica, la critica sociale all'individualismo, che si sarebbe sviluppata anche in Francia alla fine dell'Ottocento.

3. *La lotta per l'eredità*

Dalla volontà contrattuale alla volontà testamentaria, dai conflitti contrattuali a quelli successori, dalla lotta per il contratto alla lotta per la

¹³ Halpérin (2014).

¹⁴ *La Comédie humaine, Avant-propos*, in Balzac (1842a), p. 17.

¹⁵ Balzac (2019), p. 27.

¹⁶ Balzac (2016), p. 23.

¹⁷ Balzac (2019), p. 67.

¹⁸ Balzac (2020), p. 40.

¹⁹ Ad esempio, Praud (2012).

successione al parente ricco. Il terzo capitolo centra un altro degli aspetti messi in luce dalla *Comédie humaine* balzachiana: la spietata ricerca del tornaconto personale, del denaro e del guadagno, attraverso gli *outils* giuridici offerti dal diritto delle successioni. Un diritto che, secondo l'interpretazione che ritengo più condivisibile, al pari di quello delle obbligazioni, ha un netto fondamento politico: esso restituisce ai padri la libertà testamentaria nei confronti dei propri discendenti, della quale erano stati clamorosamente privati sotto la Rivoluzione, così da conferire loro un ulteriore strumento, fondato sul gretto interesse economico, per essere meglio obbediti; esclude i vincoli fedecommissari alla libera circolazione dei beni; fonda una successione legittima basata sul principio di eguaglianza tra coeredi (da cui derivano l'abolizione del diritto di primogenitura e il frazionamento delle proprietà), ma frustra le aspettative del coniuge e dei figli naturali del defunto (che non sono nemmeno definiti eredi, pur essendo ammessi alla successione, in misura ridotta rispetto ai figli legittimi); prevede quote di riserva, a favore dei discendenti e ascendenti, ma non del coniuge, dei figli naturali, dei parenti collaterali. Forte è l'interesse per questi temi da parte di Balzac, consapevole che grandi fortune si trasferiscono attraverso il testamento o tramite i complicati congegni della successione legittima e della riserva ereditaria, cui del resto non risparmiò alcune critiche; conscio, quindi, che grandi drammi umani si possono consumare anche nella lotta alla successione, che può facilmente assumere i connotati di una sfrenata contesa diretta all'annientamento non solo patrimoniale ma anche morale dell'avversario. Una lotta che, nelle sue articolate dinamiche, può assumere diverse forme. Quelle descritte da Guizzi, nell'orbita di una letteratura che ha recentemente approfondito anche questi aspetti²⁰, riguardano soprattutto le lotte dei parenti collaterali, eredi legittimi ma non legittimari, contro un testamento che nomina come legatari particolari o universali altri soggetti, verso i quali il defunto nutra maggiore affezione. Ma quanto i doveri familiari, che imporrebbero di non trascurare del tutto le pretese dei collaterali, devono sopra-

²⁰ Penso alla monografia di Counter (2012), ma anche ai volumi di Lucey (2003) e Tilby (2007); ai saggi di Mozet (1993), Mortimer (2011), Macé (2012), Pasco (2016).

vanzare sulle ragioni affettive? Il Codice civile ha lasciato la scelta al testatore: ma in una società governata dal denaro quanto la libertà testamentaria può prevalere sull'interesse? Ancora una volta, il problema giuridico in Balzac diviene azione e si fa romanzo.

Non si può non accogliere con favore, in tale contesto, la lettura di un romanzo splendido, *Ursule Mirouët* (1841), autentico caposaldo delle “inheritance stories” balzachiane, in cui, come osservato da un fine lettore²¹ e ora confermato da Guizzi, lo scrittore ristruttura il genere letterario che ha per protagonista un *oncle à succession*, facendone veicolo di un messaggio nuovo: la denuncia della discriminazione giuridica dei figli naturali, ben rappresentata dalla disputa che divide i protagonisti sulla facoltà o meno di uno zio di istituire erede la prediletta nipote naturale. Tra l'altro, nella narrazione, lo scrittore cita stavolta non solo gli articoli del Codice civile, ma anche alcuni *arrêt* giurisprudenziali. Aggiungerei che, quando il romanzo fu tradotto in italiano a Milano nel 1842, con molta disinvoltura il curatore Ercole Marenese espunse il colloquio tra Minoret e il giudice Bongrand, adducendo la scarsa affidabilità giuridica dello scrittore²².

Molto più pacifica, in termini giuridici, era la questione successoria che, ne *Le Cousin Pons*, aveva acceso l'estro dell'autore: nessun dubbio, infatti, che il *célibataire* immortalato da Balzac, creduto povero dai protervi coniugi Camusot e invece proprietario di una ricchissima collezione d'arte, avesse piena facoltà di disporre a favore del fido amico Schmucke, trascurando il giudice Camusot de Marville, suo parente collaterale di quinto grado. E tuttavia il contrasto, spinto dall'interesse economico, si profila ugualmente, benché il diritto sia apparentemente tutto a favore della libertà del testatore. Anche qui abbiamo una situazione giuridica in cui gli eredi si contrappongono all'estraneo, nella piena consapevolezza del diretto interessato, cioè di Pons, che escogita una machiavellica soluzione: due testamenti, il primo olografo, in cui lascia in legato la sua magnifica collezione di quadri al Louvre (e di cui si aspetta la probabile scoperta e di-

²¹ Counter (2010), pp. 76-105.

²² Balzac (1842b), p. 130 nt. 1.

struzione); il secondo pubblico, in cui egli nomina legatario universale l'amico, al fine di assicurare il rispetto della sua volontà contro le mire dei parenti. Non ci riuscirà, perché l'erede, su consiglio del sordido avvocato Fraisier, impugnerà il testamento per captazione e Schmucke ne morirà.

Le cose non vanno meglio neanche per i discendenti del testatore, e in particolare per i suoi figli legittimi, indiscutibili eredi, se è vero che almeno due testi, *La Rabouilleuse* (1840-1841) e il già citato racconto *Gobseck*, rappresentano le peripezie escogitate per conservare l'eredità nelle mani dei figli. Nel primo romanzo, la tematica successoria si presenta intrecciata con quella familiare e biografica di Balzac: una figlia, Agathe Rouget coniugata Bridau, privata della sua eredità a favore del fratello Jean-Jacques, e madre di due figli, Philippe, militare, e Joseph, artista; la caccia all'eredità dello zio, un altro *célibataire*, abitante a Issoudun, da parte di una serva tiranna, la "rabouilleuse" Flore Brazier, che alla fine sposerà lui e alla sua morte, ereditati i suoi beni, Philippe, fino a che il patrimonio (compresa una collezione di quadri) non finirà a Joseph. Nel secondo esempio, tratto nuovamente da *Gobseck*, il conte di Restaud, consigliato dall'esperto Derville, per evitare che l'eredità dei figli fino alla loro maggiore età sia amministrata dalla madre, decide di stipulare una vendita simulata dei suoi beni all'usuraio, con una controdiagnosi separata che ne rivela le reali intenzioni. Anche in questo caso, insegna Balzac, la realtà quotidiana è più complessa di ciò che il Codice civile sembra voler immobilizzare nelle sue maestose arcate. La contessa di Restaud, personaggio che la prosa di Balzac restituisce in tutta la sua complessità (cattiva figlia, cattiva moglie, ma forse non del tutto cattiva madre, ed ora anche criminale), nella sua frenesia brucia ignara il documento che avrebbe assicurato la proprietà dei beni ai figli. Come non vedere in questo vorticoso finale balzachiano la furia delle passioni e degli interessi che divorano una società sempre più assisa sulla potenza conferita dal denaro?

4. *Qualche ulteriore ipotesi ricostruttiva*

Altri capitoli dell'analisi di Guizzi abbandonano la microstoria per allar-

gare lo sguardo verso le grandi trasformazioni del capitalismo economico di primo Ottocento. Si tratta di una parte interessante del libro, che dalla disamina giuridica di singoli episodi di *exploitation* contrattuale (nel libro è presente anche una lucida analisi *sub specie iuris* del fenomeno del prestito a interesse) o di attentato alla libertà testamentaria dei disponenti, passa a concentrarsi su fenomeni più generali, quali l'affermazione di nuove forme di commercio, lo sviluppo del mercato degli investimenti finanziari, le ripercussioni della crisi d'impresa, descritti con impressionante lucidità *sous la plume* di Balzac. Sono profili, compreso quello del traffico cambiario, che non si possono approfondire in questa sede. Mi sembra utile, piuttosto, a conclusione di queste note, proporre qualche ulteriore riflessione sul diritto privato ottocentesco, nelle dimensioni trattate nel saggio da cui si sono prese le mosse.

Due aspetti ambivalenti del diritto positivo contenuto nei codici emergono dalla narrativa balzachiana: la legge può essere giusta o ingiusta, innovativa o conservatrice, imporre un nuovo assetto sociale o confermare un ordine preesistente, essere accettata o rifiutata dalla società. Lo sguardo di Balzac è sempre alla società, agli attori sociali, agli individui, a come essi percepiscono e applicano le regole volute dal legislatore. Dal diritto privato, nella visione di Balzac, possono scaturire profonde ingiustizie. Balzac addita la pericolosa deriva di alcune regole dei Codici. La sua visione, è già stato osservato da altri ed è ora sottolineato anche dalla lettura di Guizzi, è pessimistica.

In primo luogo, i Codici possono coprire delle sopraffazioni, come ad esempio rendere legalmente inattaccabili atti di scambio economicamente sproporzionati.

In secondo luogo, anche quando essi prevedano dei rimedi idonei ad impugnare un atto ingiusto, altri "codici" rendono molto difficile, se non impossibile, il riequilibrio della situazione in conformità ad istanze di giustizia ed equità. I codici sociali, le apparenze borghesi, le regole rigide e ferree di una società gerarchica, l'onore da proteggere e il timore di uno scandalo possono essere vincoli molto più forti della legge, talmente forti e vincolanti da frenare il ricorso ai tribunali. Un anello fondamentale, da

questo punto di vista, si dimostra, ancora una volta, il racconto *Gobseck*, nel quale Balzac in modo geniale è riuscito a dimostrare quanto il diritto sostanziale sia totalmente impotente senza azione e senza processo. Il timore del disonore è una ragione valida che impedisce l'accesso alla giustizia, tanto quanto le incertezze interpretative così ben rappresentate dai discorsi degli avvocati, dei notai e dei giudici balzachiani. Ad azzerare i possibili benefici dei rimedi legali intervengono anche ragioni strettamente individuali: le sofferenze umane, le debolezze dei buoni, le fragilità di chi, in una società aggressiva e competitiva, in cui anche la giustizia è preda di passioni umane che la rendono inefficiente, è destinato a perdere (e a perdersi). Come non rievocare, allora, un'illuminante considerazione di Michel Lichtlé, che vale la pena di recuperare: «*La Comédie humaine est l'œuvre d'un homme qui contrairement à l'opinion commune sait par exemple que le droit civil est non moins contraignant pour l'individu que le droit pénal*»²³.

Balzac, inoltre, non vede solo le leggi nella loro astratta previsione, ma prende in considerazione altri canoni di comportamento e i mali di una giustizia inefficiente²⁴. Per questa sua apertura oltre gli angusti recinti del diritto positivo, verso il *non-droit*²⁵, possiamo considerarlo uno scrittore non solo realista, ma anche pluralista. Non esistono solo i maestosi monumenti della codificazione napoleonica, ma compaiono prepotentemente sulla scena anche altri elementi: le disfunzioni di una giustizia incapace di assicurare l'applicazione delle disposizioni normative; modelli e regole sociali di convivenza; le mutevoli componenti della natura umana: forze tutte capaci di orientare e governare le azioni (o le inerzie) degli individui e di dare vita, come è stato scritto, a «la comédie (in)humaine de l'argent»²⁶. Il “caso Balzac”, esperimento positivo di diritto e letteratura, invita a riflettere sul destino dei messaggi del diritto privato, guardando più che ai nudi precetti scritti nelle tavole sacre dei codici, alla società

²³ Lichtlé (2012), p. 137.

²⁴ Guizzi (2020), pp. 245-261.

²⁵ Lundwall (2014).

²⁶ Péraud (2013). Cfr. anche Péraud (2012).

chiamata ad applicarli, e quindi ai comportamenti dei privati, agli apparati di giustizia, alle regole di convivenza sociale, alle manovre dei capitalisti dell'impresa industriale e della finanza. La letteratura di Balzac mostra, allora, con i potenti mezzi di una scrittura disincantata che “demonizza” gli eventi sociali²⁷, che la libertà di contratto promessa dal Codice civile può apparire illusoria; che la giustizia contrattuale è un traguardo impossibile da raggiungere, o quanto meno difficile; che la libertà testamentaria è minacciata; che il gioco della concorrenza è messo in pericolo da asimmetrici rapporti di forza. Questo genere di letteratura insegna che il diritto va cercato nella società che lo recepisce: è solo lì che potremo trovare la “chiave dell'enigma”²⁸.

Bibliografia

- Auerbach, Erich (1981), *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale* [*Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur*, Bern, A. Francke Verlag, 1946], II, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi
- Balzac, Honoré de (1842a), *Scènes de la vie privée*, tome I, Paris, Furne, J.-J. Dubochet et C^{ie}, J. Betzel et Paulin
- Balzac, Honoré de (1842b), *Orsola Mirouet*. Novella di Enrico Balzac recata in italiano per cura di Ercole Marenese, v. I, Milano, coi tipi Borroni e Scotti
- Balzac, Honoré de (1869), *L'envers de l'histoire contemporaine*, Paris, Michel Lévy Frères, Éditeurs
- Balzac, Honoré de (1981), *Ursule Mirouët*, Édition présentée, établie et annotée par de M. Ambrière-Fargeaud
- Balzac, Honoré de (2016), *Gobseck*, trad. e note di M. Ferrara, Bagno a Ripoli, Passigli Editori
- Balzac, Honoré de (2019), *Le Curé de Tours*, trad. ital. *Il parroco di Tours*,

²⁷ Auerbach (1981), p. 266.

²⁸ Balzac (2019), p. 67.

- a cura di P. Pellini, trad. di C. Cicogni e A. Cioncolini, Palermo, Sellerio editore
- Balzac, Honoré de (2020), *Illusions Perdues*, trad. it. *Illusioni Perdute*, introduzione di F. Fiorentino, trad. e note di M.G. Porcelli, Milano, BUR
- Bardèche, Maurice (1940/1967), *Balzac romancier. La formation de l'art du roman chez Balzac jusqu'à la publication du Père Goriot (1820-1835)*, Paris, Plon; Genève, Slatkine Reprints
- Bergeman, Nicolas (2012), *Le contrat dans "Le Curé de Tours"*, in Dissaux, Nicolas (sous la direction de), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis, pp. 279-307
- Bruyère, Elisabeth (2019), *Balzac and the Criticism of the French Civil Code in the First Half of the 19th Century*, in Amorosi, Virginia, Valerio Massimo Minale (eds.), *History of Law and other Humanities*, Madrid, Dykinson, pp. 329-336
- Caroni, Pio (2015), *Privatrecht im 19. Jahrhundert. Eine Spurensuche*, Basel, Helbing & Lichtenhahn Verlag
- Caroni, Pio (2018), *E se anche il codice fosse un messaggio?*, in «Quaderni fiorentini», 47, pp. 57-109
- Caroni, Pio (2019), *Diritto privato ottocentesco*, in «Archivio Storico Ticinese», 166, pp. 149-165
- Cavanna, Adriano (2000), *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, ora in Cavanna, Adriano (2007), *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene editore, pp. 1079-1129
- Chiodi, Giovanni (2020), *Una storia del diritto privato diversa (A proposito di Pio Caroni, Privatrecht im 19. Jahrhundert. Eine Spurensuche, Basel, 2015)*, in «Quaderni fiorentini», 49, pp. 655-686
- Conrad, Thomas (2014), *Éviter les procès: le duel judiciaire balzacien, hors des tribunaux*, in «L'Année balzacienne», 1, 15, pp. 119-132
- Counter, Andrew J. (2010), *Inheritance in Nineteenth-Century French Culture. Wealth, Knowledge and the Family*, London and New York, Routledge

- Dissaux, Nicolas (2012) (sous la direction de), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis
- Dissaux, Nicolas (2014), *La codification balzacienne*, in «L'Année balzacienne», 1, 15, pp. 223-242
- Donnard, Jean-Hervé (1961), *Balzac. Les réalités économiques et sociales dans «La Comédie humaine»*, Paris, Armand Colin
- Farrant, Tim J. (1992), *Le rôle des modèles judiciaires dans l'élaboration du discours balzacien*, in «Cahiers de l'Association internationale des études françaises», 44, pp. 177-189
- Gengembre, Gérard (2000), *Honoré de Balzac: roman du droit, droit du roman*, in «Littératures classiques», 40, *Droit et littérature*, pp. 387-396
- Glaudes, Pierre, Éléonore Reverzy (2018) (sous la direction de), *Relire Le Cousin Pons*, Paris, Classiques Garnier
- Guizzi, Giuseppe (2019), *Tra storia, diritto e letteratura: insolvenza e fallimento in Honoré de Balzac*, in «Quaderni fiorentini», 48, pp. 123-153
- Guizzi, Giuseppe (2020), *Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura*, Bologna, il Mulino
- Halpérin, Jean-Louis (2014), *L'autonomie privée en France: un concept cantonné ou rejeté?*, in «Quaderni fiorentini», 43, pp. 461-480
- Heathcote, Owen (2014), *L'homme de loi et la philosophie de la limite chez Balzac*, in «L'Année balzacienne», 15, pp. 105-117
- Kornstein, Daniel J. (2000), *He Knew More: Balzac and the Law*, in «Pace Law Review», 21/1, pp. 1-102
- Lévêque, Laure (2017), *La justice balzacienne: des tables de la loi aux tables de l'aloi*, in «Non Plus», 6, 12, *Rapports et tensions entre littérature et justice*, pp. 38-53
- Lichtlé, Michel (2012), *Balzac, le texte et la loi*, Etudes réunies par Sophie Vanden Abeele, Préface de Françoise Mélonio, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne
- Lucey, Michael (2003), *The Misfit of the Family. Balzac and the Social Forms of Sexuality*, Durham NC, Duke University Press

- Lukács, György (1974), *Saggi sul realismo* [Balzac, Stendhal, Zola e Nagy orosz realisták, Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1946], Torino, Piccola Biblioteca Einaudi
- Lundwall, Gaspard (2013), *Le contrat chez Balzac. Mensonge romantique et vérité contractuelle*, in «L'Année balzacienne», 1, 14, pp. 353-387
- Lundwall, Gaspard (2014), *Figures du non-droit chez Balzac*, in «L'Année balzacienne», 1, 15, pp. 243-268
- Macé, Mickaël (2012), *Le droit des successions*, in Dissaux, Nicolas (sous la direction de), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis, pp. 339-353
- Martin, Xavier (2003), *Mythologie du Code Napoléon. Aux soubassements de la France moderne*, Paris, Dominique Martin Morin
- Mazzacane, Aldo (2014), *Diritto e romanzo nel secolo della borghesia. Le colonel Chabert di Honoré de Balzac*, in «Giornale di Storia costituzionale», 28/II, pp. 187-213
- Mortimer, Armine Kotin (2011), *For Love or for Money. Balzac's Rhetorical Realism*, Columbus, The Ohio State University Press
- Mourier, Pierre François (1996), *Balzac. L'injustice de la loi*, Paris, Éditions Michalon
- Mozet, Nicole (1993), *Ursule Mirouët ou le test du bâtard*, in Tournier, Isabelle, Claude Duchet (dir.), *Le «Moment» de La Comédie humaine. Balzac, Œuvres complètes*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, pp. 217-228
- Niort, Jean-François (2004), «Laissons à l'homme les défauts qui tiennent à sa nature...». *Retour sur l'anthropologie des rédacteurs du Code civil des Français*, in «Droits et cultures», 48, 2, pp. 77-105
- Niort, Jean-François (2009), *Retour sur «l'esprit» du Code civil des Français*, in «Histoire de la justice», 1, 19, pp. 121-160
- Pasco, Allan H. (2016), *Balzac, Literary Sociologist*, Cham, Palgrave Macmillan
- Péraud, Alexandre (2012), *Le Crédit dans la poétique balzacienne*, Paris, Classiques Garnier

- Péraud, Alexandre (2013) (sous la direction de), *La Comédie (in)humaine de l'argent*, Lormont, Le Bord de l'Eau
- Peytel, Adrien (1950), *Balzac juriste romantique*, Paris, Ponsot
- Praud, Jean-Lou (2012), *La conception balzacienne du contrat*, in Dissaux, Nicolas (sous la direction de), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis, pp. 217-231
- Tilby, Michael (2007), *Novel Testaments: Balzac's Fictional Wills*, in «Neophilologus», 91, pp. 597-610
- Véron, Laélia (2020), *Discours romanesque et discours juridiques dans La Comédie humaine de Balzac*. Le Colonel Chabert, l'Interdiction, Honorine, in Mas, Marion, François Kerlouégan (sous la direction de), *Le Code en toutes lettres. Ecriture et réécritures du Code civil aux XIX^e siècle*, Paris, Classiques Garnier, pp. 195-225
- Wurmser, André (1965), *La Comédie inhumaine*, Paris, Gallimard

Le verità del credito tra diritto e letteratura

Francesco Gambino

SOMMARIO: 1. La narrazione nel diritto e nella letteratura. – 2. Scienza giuridica e metalinguaggio. – 3. La legge, i fatti e la letteratura. – 4. Balzac e le verità del credito. – 5. *Segue*: frammenti sul concetto di dovere e sulla tutela del credito. – 6. *Segue*: reazioni alla logica del tipo astratto.

1. *La narrazione nel diritto e nella letteratura*

Quali sono i luoghi di incontro tra diritto e letteratura? In quale prospettiva e misura le norme, gli istituti, i concetti giuridici possono dirsi assimilabili alle pagine di un romanzo? Quali ambiti di raccordo sono riscontrabili tra una disciplina legislativa dell'obbligazione e le narrazioni di Honoré de Balzac sul contratto, sui mutui usurari, sulla promessa del fat-

to del terzo¹, sulla nozione di dovere², sull'arresto per debiti³, sul fallimento⁴? La ricerca di richiami, nessi e corrispondenze sempre ci costringe a salire o a scendere in quella casa comune – o gabbia – dell'essere che è il nostro linguaggio⁵.

Quando si descrive, esplicita, spiega una certa realtà – che, nel disegno di queste pagine, è il rapporto giuridico tra creditore e debitore – si usano termini spogli di riferimenti. Nulla, nella realtà circostante, corrisponde alla parola 'debito' o alla parola 'credito' («non fatti, non oggetti, non stati di cose»)⁶. I segni linguistici – come insegna un grande studioso del linguaggio – non uniscono cose e nomi, ma concetti a immagini acustiche che recano una traccia psichica⁷. Più che mai, in questa realtà impalpabile e sfuggente, il giurista si trova immerso in «un universo interamente mentale»⁸, privo di agganci con la realtà sensibile. Le norme giuridiche e le pagine di un romanzo consistono in proposizioni linguistiche, popolate di entità ideali e immaginarie. Da questo punto di vista – che è ovvio ma spesso trascurato – il legislatore, nel nominare, immaginare, descrivere⁹,

¹ Si affacciano interrogativi suscitati dalle pagine di Giuseppe Guizzi dedicate all'ingiustizia del contratto, al credito e all'usura nelle opere di Balzac, Guizzi (2020), specialmente pp. 37-68, 103-137.

² Cfr. Balzac (2013), pp. 928-929. V. al riguardo il capitolo di Péraud (2012), pp. 145-188, dedicato a *La Peu de Chagrin*, dal titolo significativo *une archéologie de la psyché débitrice*.

³ Cfr. Balzac (2015), pp. 672-673.

⁴ Cfr. Balzac (2014), pp. 818-819.

⁵ Il linguaggio come dimora dell'essere fatta avvenire (*ereignet*) e disposta dall'essere costituisce uno dei temi centrali del saggio di Heidegger (1987), pp. 267-315. Il linguaggio è, non soltanto «casa», ma anche una «gabbia». Il linguaggio – per Martin Heidegger – «è essenzialmente qualcosa di cui disponiamo e che tuttavia, per un altro verso, dispone di noi; è consegnato a noi in quanto lo parliamo, ma si appropria di noi in quanto, con le sue strutture, delimita fin dall'inizio il campo della nostra possibile esperienza del mondo» (Vattimo, 2000, pp. 121-122).

⁶ V. con riguardo alla figura dell'obbligo, Irti (1984), p. 101.

⁷ de Saussure (2021), pp. 83-84.

⁸ Da leggere le pagine di Hakim (2020), p. 52 sul discorso giuridico.

⁹ V., sulla forza pervasiva dello schema descrittivo, proprio del linguaggio giuridico, gli acuti rilievi di Orlandi (2021), pp. 132-138. Nel distinguere – nell'ambito della lingua

non ha un primato sul romanziere. Diritto e letteratura si incontrano nel segno di una narrazione fissata dalla scrittura che, lungo questa strada, li rende omogenei e assimilabili¹⁰. «L'essere la narrazione raccolta in un testo costituisce il minimo comun denominatore» di differenti oggetti: testi di fantasia, testi religiosi o sacri, testi giuridici¹¹. Più agevole è rinvenire una narrazione in un testo normativo quando «si apre con l'enunciazione degli scopi perseguiti dal legislatore, contiene un 'cuore' in cui si articolano le disposizioni, e un 'finale' in cui si fissano le regole di applicazione temporale e le regole transitorie»¹². Ma questo specifico modo di strutturarsi di un testo normativo non preclude la possibilità di leggere, in ciascuna proposizione giuridica, la narrazione di una certa realtà, più o meno estesa, comune o tecnica che sia¹³.

2. *Scienza giuridica e metalinguaggio*

Per questa via, dove diritto e letteratura si trovano a dialogare, occorre fermarsi sul linguaggio della scienza – o pseudoscienza¹⁴ – giuridica. Quando, nella lettura delle pagine di un manuale, trattato o monografia

normativa – tra linguaggio prescrittivo e linguaggio descrittivo, così si chiariscono i termini del problema: «A rigore dovremmo ammettere che quello giuridico è linguaggio non già deontico, bensì ontico, ossia descrittivo di schemi, posti a modello di conformità delle condotte umane. Il concetto di rilevanza nasconde una verità semplice e profonda: non darsi giudizi se non descrittivi, ossia comparazioni tra modello di condotta descritto dalla fonte (come doveroso) e condotta effettiva del titolare. 'Essere nell'obbligo di fare X' si traduce sotto questa luce nel confronto tra modello e fatto. Diritto e obbligo si riducono e risolvono a modelli di condotta, descritti dalla o dalle fonti applicabili» (Orlandi, 2021, p. 138).

¹⁰ Il pensiero di Paul Ricoeur risuona nella pagina di Alpa (2017), p. 15.

¹¹ Alpa (2017), p. 14.

¹² Alpa (2017), p. 14.

¹³ Ciò per quel minimo comune denominatore di vari oggetti, costituito – come si è rilevato – da una narrazione immobilizzata nella scrittura.

¹⁴ Sempre incumbenti sui discorsi intorno alla scientificità del diritto sono i rilievi di Benedetto Croce sul carattere arbitrario e pratico dei concetti giuridici, che si risolvono piuttosto in pseudoconcetti (Croce, 1909, pp. 15-27 e 1963, pp. 319, 348).

incontriamo il cuore della disciplina del rapporto tra creditore e debitore (per il diritto italiano, gli artt. 1173-1175 del codice civile), abbiamo a che fare con un metalinguaggio. Si tratta, come è noto, di un linguaggio che sta sopra, oltre le proposizioni in cui consiste la disciplina normativa. È un linguaggio che ha per oggetto gli enunciati del linguaggio legislativo. In una gerarchia di linguaggi – che ha valore relativo¹⁵ – si può distinguere il linguaggio nel quale noi parliamo intorno ad un linguaggio (metalinguaggio) ed il linguaggio di cui si parla (linguaggio-oggetto)¹⁶. Ricchezza ed elasticità sono requisiti indeclinabili del metalinguaggio. Da un lato deve «essere abbastanza ricco da dare la possibilità di costruire un nome per ogni enunciato del linguaggio-oggetto»¹⁷; dall'altro «deve contenere il linguaggio-oggetto come parte»¹⁸. In ciò riposa a mio avviso l'elasticità del metalinguaggio: la capacità di contenere altri linguaggi, che può dirsi un effetto delle risorse a disposizione e, dunque, delle possibilità esercitabili.

Lo scopo del metalinguaggio – di quel linguaggio che, per restare al nostro argomento, sia ad esempio rinvenibile nelle pagine di un manuale di diritto – è quello di codificare i messaggi provenienti dal linguaggio normativo. Indica la strada da percorrere per costruire il senso di verità 'giuridica' di un istituto, che qui è il rapporto tra creditore e debitore. Così, la codifica di questi messaggi – riguardanti tale rapporto – potrà avvenire nel segno del principio ideologico dell'autonomia privata, proprio delle codificazioni borghesi o nel segno del principio ideologico solidaristico, che valorizzi il coordinamento della disciplina con l'art. 2 della Costituzione. Nella prima prospettiva colui che parla o scrive intorno al linguaggio normativo sarà orientato a interpretare l'inciso (contenuto nell'art. 1173 cod. civ., che enuncia, per il nostro ordinamento, le fonti delle obbligazioni) «ogni altro atto o fatto idoneo» a produrre obbligazio-

¹⁵ V., sul senso relativo dei termini 'linguaggio-oggetto' e 'metalinguaggio', Tarski (1969), pp. 38-39.

¹⁶ Tarski (1969), p. 39.

¹⁷ Tarski (1969), p. 40.

¹⁸ Tarski (1969), p. 39.

ni «in conformità dell'ordinamento giuridico» in funzione garantista, da intendersi come obbligazioni derivanti della legge; a leggere il richiamo alla «patrimonialità» della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione (art. 1174 cod. civ.) come un *quid* nella disponibilità delle parti che, libere e scaltrite, tutto possono convertire in somme di denaro; a deprimere la portata della regola della correttezza (art. 1175 cod. civ.). Nella seconda linea di pensiero, colui che parla o scrive intorno al linguaggio normativo sarà portato a stringere il legame della disciplina con i doveri inderogabili di solidarietà costituzionale; a costruire, nella lettura dell'art. 1173 cod. civ., le fonti atipiche delle obbligazioni; a rinviare, nell'intendere il 'carattere patrimoniale' della prestazione (art. 1174 cod. civ.), ai principi etici e giuridici dominanti in una data comunità¹⁹; a valorizzare – dilatandone le possibilità di applicazione – la regola della correttezza (art. 1175 cod. civ.) alla quale debitore e creditore, nei loro comportamenti, debbono attenersi. Ecco come si può diversamente narrare²⁰ ad un uditorio il rapporto giuridico tra creditore e debitore. Ciascun manuale, trattato o monografia – e il discorso può estendersi alle sentenze, agli atti giudiziari, ai provvedimenti normativi – offre al lettore la propria 'verità' dell'istituto²¹. Con la lettura il testo – avente qui per oggetto testi normativi – acquista, in ragione del suo significato, una dimensione semantica²². Colui che legge si appropria – o vorrebbe appropriarsi²³ – dell'intenzione del testo e, intraprendendo il cammino di pensiero in esso indicato, si mette nella sua stessa direzione di senso²⁴. E può accadere che quel lettore sia

¹⁹ Cfr. Giorgianni (1968), p. 38.

²⁰ Qui, nel concetto arioso di narrare, sarei portato ad intrecciare lo spiegare con il descrivere e l'interpretare.

²¹ Si affaccia il problema di fondo – che è metodologico – di saper distinguere «tra i discorsi del legislatore e i discorsi degli interpreti: altro è il significato di una certa regola per il legislatore e altro è ciò che gli interpreti dicono o fanno» (Chiodi, 2019, p. 51).

²² V., sulla conversione – grazie alla lettura del testo – di una dimensione semiologica in dimensione semantica, Ricoeur (2016), p. 149.

²³ L'intenzione è sempre sfocata dal filtro dei segni. «L'intenzione è inafferrabile. L'interpretazione – anche dell'intenzione – è sempre basata sui segni» (Gentili, 2015, p. 215).

²⁴ Ricoeur (2016), p. 151.

un giurista che, avendo piena coscienza dei problemi giuridici, si ritrovi a rimodulare il senso di una vicenda narrativa in un'opera letteraria in relazione alla portata di un istituto, ignorato da una traduzione infedele. È il caso di Giuseppe Guizzi che – con riguardo all'opera *Le Cousin Pons* – rinviene nel frammento dedicato alla sottoscrizione del contratto da parte di Schmücke, non un 'agire in nome' di Monsieur Pons – come si legge nella traduzione di Giovanni Bogliolo per l'edizione de *I Meridiani* – bensì una 'promessa del fatto del terzo'²⁵. Si potrebbe dire che qui il punto di raccordo tra diritto e letteratura si snoda in quel 'trasferire, trascrivere e tradurre' significati e programmi di pensiero che, nel caso, soltanto un fine e attento giurista è in grado di realizzare²⁶.

3. *La legge, i fatti e la letteratura*

Lungo la strada percorsa siamo ora in grado di interrogare le pagine di un romanzo o di altro genere letterario. Non una qualsiasi pagina, ma quella pagina che investe o coinvolge istituti giuridici. Qui si può affermare che la differenza tra una proposizione normativa e le proposizioni di un romanzo – dedicate ad istituti giuridici – sta nel contesto di senso in cui sono attirati i fatti della realtà. Come il legislatore, nel qualificare il fatto, non muove dal significato del fatto nella sua complessità, ma da quel tanto di significato utile ai suoi propositi, così il romanziere muove da quel tanto di significato dei fatti – rappresentati – coerente con lo sviluppo della trama narrativa. Come il giurista pensa la realtà con schemi che traducono il fatto in figure coerenti con il proprio sistema²⁷ facendone la

²⁵ «Non si tratta solo di una sottigliezza lessicale. In questo caso la traduzione fa perdere, infatti, completamente il senso del problema giuridico che si presentava nella vicenda, così come del modo abilissimo con cui il mercante d'arte lo risolve in suo favore» (Guizzi, 2020, p. 61).

²⁶ V., sulla storia delle problematiche del tradurre e, in particolare, sul nesso tra traduzione e *translatio studiorum*, Gregory (2016), pp. 16-17.

²⁷ Sempre utile e attuale è la pagina di Parsons (1968), p. 64 in cui si coglie il senso dell'astrattezza di un sistema di teoria scientifica: i fatti – a rigore, le *proposizioni* relati-

qualità giuridica; così il romanziere risolve e dissolve gli istituti giuridici nella storia pulsante della narrazione, tra gli eventi che accadono ad un personaggio o nello sviluppo di una vicenda, codificando, con proprie parole, i messaggi provenienti dal linguaggio normativo. Muta dunque il punto di vista sui problemi giuridici che qui scaturiscono, non «da una speculazione ermeneutica», bensì dalla loro combinazione «con la vicenda narrata, dall'ordito di una storia»²⁸. È uno sguardo distaccato che cade sul «diritto in azione»²⁹.

Può così accadere che il rapporto tra creditore e debitore perda le caratteristiche impresse dal diritto ed acquisti un altro significato, depurato del senso normativo: filosofico, psicologico, economico, morale, sociale. È quel significato liberamente attribuito da un'opera letteraria che può assumere una straordinaria influenza culturale e sociale, in grado – come fa un legislatore – di condizionare idee, abitudini, comportamenti collettivi.

4. *Balzac e le verità del credito*

In questo quadro – in cui l'opera letteraria entra in competizione con il diritto – la riflessione sul rapporto tra creditore e debitore non può ignorare l'opera di Honoré de Balzac, che nella *Commedia Umana* mette in scena l'epopea borghese che racconta «la bataille incessante que se livrent les créanciers et les débiteur»³⁰. Il credito, nelle narrazioni balzachiane, è un φάρμακον, un «rimedio potenzialmente velenoso» che introduce, in un legame meccanico al servizio di istituzioni sleali, una forma degradata di fiducia³¹.

È una modalità di relazione interpersonale del tutto priva di una «for-

ve ad uno o più fenomeni – «non costituiscono una descrizione completa del fenomeno, ma sono esposti 'nei termini di uno schema concettuale', cioè vengono espressi soltanto i fatti concernenti i fenomeni rilevanti per il sistema teoretico adottato».

²⁸ Meccarelli (2020), p. 209.

²⁹ Meccarelli (2020), p. 209.

³⁰ Balzac (1977), p. 778.

³¹ Péraud (2012), p. 71.

za generosa» perché fondata al contrario sulla degenerazione del concetto di fiducia³². Si risolve in una contraffazione delle aspettative, in un inganno, in una falsificazione della realtà. Di qui l'esigenza narrativa di liberare il debitore dalle catene storiche, sociali, istituzionali del vincolo giuridico; e così svuotare il debito dalla struttura nevrotica e ossessiva del 'dover essere'³³.

Come avviene, nell'opera di Balzac, la rottura della sintassi di base del rapporto obbligatorio? In che modo si modificano i rapporti di forza tra creditore e debitore? In quale prospettiva si compie la metamorfosi del credito? Da strumento di cooperazione sociale a mezzo ingannevole che insidia e compromette i rapporti fiduciari tra le persone?

Mi limiterò qui ad un raffronto – con sacrificio di accenti e sfumature – tra una narrazione normativa del credito e la narrazione del credito in alcune pagine di Balzac.

Muoviamo dalla narrazione normativa. Assumerò – ripetendo nozioni note e consumate – la struttura elementare del rapporto obbligatorio, già presente nel codice civile napoleonico. Viene in rilievo una relazione logica tra due soggetti: il debitore, colui che deve la prestazione – soggetto passivo – e il creditore – soggetto attivo – che sta in una posizione di supremazia e di fiduciosa attesa. È colui che crede (*creditor*): colui che confida nella cooperazione del debitore per realizzare il suo interesse. In caso di inadempimento il creditore potrà attuare tale interesse contro la volontà del debitore rifacendosi, con gli strumenti delle procedure esecutive, sul suo patrimonio. È la garanzia patrimoniale generica (richiamata, per il nostro ordinamento, nell'art. 2740 cod. civ.): il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri³⁴.

Non era così nell'epoca di Balzac in cui a causa – come è noto – di una

³² Lazzarato (2011), p. 47.

³³ Cfr., su tale struttura, Péraud (2012), p. 113.

³⁴ «La sostituzione del principio di responsabilità patrimoniale a quello della responsabilità personale» – osserva Ricca (1962), p. 743 – «rappresenta una delle più profonde rivoluzioni nel mondo giuridico ed incide indubbiamente sul concetto stesso di obbligazione».

legge assai più aspra e severa i debitori rispondevano dell'inadempimento delle obbligazioni con l'arresto per debiti. In quel periodo storico la «forza di legge» della parola data dal debitore (che ritroviamo oggi, per il diritto italiano, nell'art.1373 cod. civ. e, per il diritto francese, nell'art. 1134 del *code civil*) non aveva né sapore enfatico né valore retorico: si risolveva nel diritto del creditore di provocare, in caso di inadempimento, la reclusione del debitore. È, questo, un diritto che cade, non sul patrimonio, bensì sulla persona del debitore che viene privato della sua libertà. Torna l'alone etimologico del termine 'obbligazione', che ci riporta al concetto di *obligatio* delle fonti più antiche, al *nexum*: un *quid* di materiale, un peso che affligge la persona del debitore³⁵ e che qui si traduce nella privazione della libertà. L'espressione francese «*contrainte par corps*», usata per designare il discusso istituto civilistico dell'età liberale – e tradotto malamente dai giuristi italiani dell'esegesi in «arresto personale»³⁶ – si raccoglie tutta intorno al corpo del debitore. È sul corpo del debitore che si esercita la costrizione volta ad ottenere il pagamento³⁷; ed è il corpo a costituire, in favore del creditore, una singolare garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Molteplici ed eterogenee sono state le narrazioni sulla persistenza dell'arresto per debiti nell'Ottocento: da quelle intransigenti verso il debitore insolvente a quelle più in sintonia con la realtà culturale dei nostri tempi.

Le prime scorgono nell'inadempimento un evento che compromette la fiducia e il funzionamento stesso del sistema del credito; identificano nel

³⁵ È l'immagine lontana e primitiva che, nell'analisi del linguaggio, accompagnerà la parola «obbligo», quale nome di un ente fittizio, che trascina con sé una serie di espressioni capaci di attribuire alla parola un significato concreto, come se fosse rispondente a cose del mondo reale; e che ci consente di dire, esprimendo un significato compiuto, che «un uomo è 'sotto obbligo' (come sotto un peso) o che 'porta un obbligo' o che è 'sollevato da un obbligo'» (Hart, 1980, p. 109, che assume una posizione critica verso il modello di Bentham).

³⁶ Pace (2004), p. 15.

³⁷ Giacomo Pace segnala le opacità di una difficoltosa versione letterale: «la *contrainte* si effettua *par corps*, con il corpo, attraverso il corpo» (Pace, 2004, p. 16).

corpo del debitore un mezzo di garanzia del pagamento, deducibile anche in obbligazione³⁸; e fanno dell'arresto per debiti, uno «strumento di coazione nei confronti del debitore insolvente», non una pena, bensì un semplice «modo di esecuzione»³⁹.

Le altre – narrazioni – rifiutano l'idea di una pena quale conseguenza dell'inadempimento. È questa sproporzione tra illecito – qui, il fatto dell'inadempimento – e sanzione a far dubitare del senso autentico di una fiducia accordata al debitore che, con la nascita del credito, diventa, a rigore, mera aspettativa di prestazione. La parola *creditor* – qui sta a mio avviso l'ambiguità – non esprime il senso complessivo del problema, storico e culturale, dell'arresto personale per debiti. *Creditor*, in questo contesto, non è soltanto 'colui che crede, confida e attende', bensì 'colui che crede e che punisce'. *Debitor* non è soltanto 'colui che deve', bensì 'colui che deve e che risponde con il proprio corpo'. Non si può davvero prescindere, nel mondo del diritto, dagli effetti giuridici degli accadimenti rilevanti. Sono tali conseguenze a scolpire e, nel caso, a rimodellare il significato delle parole.

³⁸ Usando le parole del nostro legislatore e della nostra giurisprudenza (cfr. Cass., 11 ottobre 1997, n. 9880, in «Giustizia civile», 1998, I, p. 1059, con nota di Aniceti; Cass., 21 maggio 1998, n. 5086, in «Giustizia civile», 1998, I, pp. 1833-1837; Cass., 29 maggio 2006, n. 12801, in «Responsabilità civile e previdenza», 2007, p. 554 ss.) si tratterebbe di una prestazione avente «piena patrimonialità ai sensi dell'art. 1174 c.c.» in due sensi. In senso soggettivo in quanto ammessa nell'esercizio del potere di autonomia privata; in senso oggettivo in quanto rispondente all'«unanime sentimento di tutt'i popoli commercianti» che ha reso «in qualche modo dell'arresto personale una disposizione di diritto pubblico» (sono le parole di François Denis Tronchet richiamate nella pagina di Pace, 2004, p. 40). In altre parole, non ci sarebbe spazio – in questa prospettiva – per un giudizio di inopportunità e non commerciabilità della misura dell'arresto personale, sempre deducibile in obbligazione (v., su tale giudizio, Sacco, 2004, p. 38).

³⁹ Pace (2004), p. 19, che in ciò rinviene le radici del problema storico della *contrainte par corps*, nel fatto che fosse «considerata necessaria dalla società borghese dell'Ottocento, che, col suo volto protervo e il suo ispirato umanitarismo, alzava il vessillo di un diritto universale e cosmopolita nel momento stesso in cui chiedeva tutela per la proprietà, per la circolazione dei beni e della ricchezza, per la sicurezza dei traffici commerciali; e la garanzia era apprestata proprio dalla *extrema ratio* delle sanzioni civilistiche, dalla minaccia di privare il debitore insolvente della sua libertà personale per convincerlo a non infrangere le regole del gioco».

5. Segue: *frammenti sul concetto di dovere e sulla tutela del credito*

È lungo questo vicolo buio – in cui le parole proiettano l'ombra di altri significati – che nel credito, secondo Balzac, finiscono per nascondersi forme di crudeltà e di abuso della fiducia. Il dirompente potere sanzionatorio – che qui assiste il diritto quando viene esercitato – dà un'intima soddisfazione al creditore. Sembra evocare, come si legge in una pagina di Nietzsche, un «piacere di fare violenza» che, appagando il creditore a titolo di compensazione, finisce per sancire un vero e proprio «diritto alla crudeltà»⁴⁰. Il credito realizza inoltre un abuso della fiducia perché penetra nella sfera privata e morale degli individui generando nel debitore un terribile senso di colpa, disonore e frustrazione⁴¹. A tali subdole deformazioni della realtà Balzac reagisce riflettendo sulla nozione di dovere, su quel 'tu devi' che è l'alfa e l'omega di una società borghese fondata sul mito dell'individuo⁴², su quel diritto in grado di impadronirsi degli uomini, sulle varie tecniche e gare d'astuzia volte ad eludere creditori, ufficiali giudiziari, incaricati all'arresto. Leggiamo, in una pagina de *La pelle di zigrino*, i pensieri di Raphael de Valentin sugli ufficiali giudiziari chiamati ad eseguire l'arresto per debiti:

Ufficiali giudiziari delle facce use a restare impassibili di fronte a qualsiasi sventura, morte compresa, non si presentavano alla mente, come carnefici che avvertono il condannato: 'Ecco, suonano le tre e mezza'. I loro esecutori potevano legalmente impadronirsi di me, scarabocchiare il mio nome, insozzarlo, farsene beffe. Perché io 'dovevo'. Dovere significa dunque disporre di sé? Non potevano altri chiedermi conto della mia vita?⁴³

L'arresto dei debitori insolventi si fa più complicato nelle piccole località di provincia, che offrono occasioni e scaltre modalità per sfuggire all'esecuzione delle pretese creditorie.

⁴⁰ Nietzsche (1968), p. 53.

⁴¹ In questa prospettiva si possono leggere le riflessioni – anche sulle pagine di *Eugénie Grandet* – di Portale (2017), pp. 21-35.

⁴² Péraud (2012), p. 77.

⁴³ Balzac (2013), p. 928.

Altre difficoltà non meno serie – leggiamo in una pagina di *Illusioni perdute* – che tendono a modificare la crudeltà del tutto inutile della legge sull'arresto sono fraposte dalle usanze che spesso cambiano le leggi al punto di annullarle. Nelle grandi città, c'è un numero sufficiente di miserabili, di depravati senza legge né religione da usare come spie; ma nelle piccole città tutti si conoscono troppo fra di loro per potersi mettere al soldo di un usciere. Chiunque, nel ceto inferiore, si prestasse a questo genere di degradazione, sarebbe costretto a lasciare la città. Così, l'arresto di un debitore non essendo, come a Parigi, o come nei grandi centri urbani, monopolio delle guardie di commercio, diventa una procedura estremamente difficile, una gara d'astuzia tra debitore e usciere le cui invenzioni hanno talvolta fornito materia per racconti godibilissimi alle cronache parigine dei giornali⁴⁴.

Si può intuire, nella lettura di questi frammenti, lo scenario storico in cui si animava la penna di Balzac. È il periodo segnato dal crollo della monarchia assoluta e dalla instabilità dei regimi negli anni dal 1797 al 1830 in cui il credito diventava sempre più strumento piegato agli interessi della borghesia e motore sociale di un'economia liberale. È, questo, il quadro in cui si inserisce la pagina di Balzac che, interrogandosi sull'effettività della tutela del credito, istituendo una relazione tra luoghi e comportamenti collettivi e lasciando emergere le funzioni non-intenzionali o latenti in una comunità⁴⁵, diventa una pagina di sociologia del diritto. Sempre – del resto – le «indagini sociali e la grande letteratura si intrecciano, si sovrappongono, si scambiano figure, immagini e stereotipi»⁴⁶. Il credito, nell'opera di Balzac, è la metafora del movimento che, irrompendo nella società di quegli anni e modificandone la struttura economica, si afferma come mezzo di violenta imposizione che coinvolge l'intero corpo sociale. L'idea del credito si inquadra in un ordinamento piegato al principio dell'autonomia negoziale, rispondente, come si è rilevato, agli appelli dell'ideologia borghese. È un sistema – con riguardo in particolare al di-

⁴⁴ Balzac (2015), p. 673.

⁴⁵ V., sulla distinzione – nelle teorie funzionali in sociologia – tra funzioni manifeste e funzioni latenti, Merton (1971), p. 121 ss., specialmente pp. 192-196.

⁴⁶ Lacchè (2019), p. 167.

ritto contrattuale – fondato sul paradigma del soggetto kantiano, capace di pianificare razionalmente il proprio futuro; e che dà luogo ad un ideale e formale soggetto di diritto sempre uguale al se stesso⁴⁷ (figura del contraente, debitore, creditore, ecc.).

6. Segue: reazioni alla logica del tipo astratto

Emerge la logica del tipo astratto, propria del diritto che, per imprimere una direzione ai comportamenti, ha bisogno di immobilizzare la realtà in entità fisse e definite (e, dunque, il creditore e il debitore in ruoli e funzioni sociali determinate). Da questo punto di vista la stabilità del diritto discende dalla possibilità di ridurre e classificare i fatti storici in categorie del pensiero secondo una forma giuridica⁴⁸. È la forza unificante rinvenibile nelle figure tipiche, suscettibili di venire applicazione in casi innumerevoli. «La forma» – leggiamo in una pagina di Natalino Irti – «chiudendo i fatti nel giro logico di uno schema, li rende visibili, intellegibili, riconoscibili. E perciò li *unifica*, nel senso di isolarli dalle individuali particolarità e di stringerli insieme in una figura tipica, che ritorna nello spazio e nel tempo»⁴⁹. La logica della giuridicità potrebbe essere attirata – nel segno di un’ariosa lettura esistenzialista – nella dimensione pubblica del *Si* neutro, impersonale, inautentico che esprime, con il concetto heideggeriano di ‘medietà’, un «livellamento di tutte le possibilità di essere»⁵⁰. Alla verità giuridica del credito – che è la verità comune e inautentica del legislatore – Balzac, esplorando le dimensioni della modernità dei suoi tempi, oppone un’altra verità; che guadagna un punto di vista ora sociale ora psicologico, talvolta morale, talvolta economico⁵¹. Così, il grande ro-

⁴⁷ Guizzi (2020), pp. 39-41.

⁴⁸ Orlandi (2021), p. 19.

⁴⁹ Irti (2020), pp. 12-13.

⁵⁰ Heidegger (1971), pp. 163-164. Rinvio in proposito a Gambino (2017), specialmente pp. 710-711.

⁵¹ Di figure di verità – riferite al corpo, alla politica, alla musica, alla filosofia – nella

manziere francese scuote la forza immobilizzante del diritto, entra in dialettica con i ruoli, le funzioni, le maschere della società, denuncia la profonda ingiustizia delle relazioni contrattuali⁵², estrae dal rapporto giuridico le relazioni autentiche tra uomini in carne ed ossa. Dinanzi alla verità giuridica del credito, per indole priva della logica del dono, ed anzi fondata sulla contraffazione della fiducia, le narrazioni di Balzac possono anche assumere toni dileggianti e parodistici⁵³; in grado di convertire la crudele supremazia del creditore in sovrana indifferenza del debitore.

Non sappiamo se la lettura dei romanzi di Balzac abbia avuto un peso sugli odierni indirizzi legislativi, dottrinali, giurisprudenziali in diritto francese e in diritto italiano (in tema di buona fede, abuso del diritto, nullità dei mutui usuari, squilibri economici nel rapporto, ingiustizia del contratto). Possiamo tuttavia affermare che le narrazioni realiste del credito nell'opera di Balzac sono eventi di straordinaria rilevanza pubblica e, come tali, non sono estranei alle stratificazioni del diritto; che, prima di tradursi in norme, si esprimono nella cultura giuridica di una certa epoca.

Bibliografia

- Alpa, Guido (2017), *Il diritto come letteratura*, in *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, Genova, Marietti
- Balzac, Honoré de (1977), *Un homme d'affaires* [1844], in *La Comédie humaine*, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», tome VII
- Balzac, Honoré de (2013), *La pelle di zigrino* [*La peau de chagrin*, 1831], in

ricerca delle molteplici verità di ciascuna di queste realtà discorre Sini (2014), che si interroga in primo luogo sul *perché* tali verità siano plurali (v., a proposito della politica, p. 31).

⁵² Si veda Guizzi (2020), pp. 37-68, 103-137.

⁵³ V., ad esempio, il *pamphlet* dal titolo *L'arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scucire un soldo, esposta in 10 lezioni*, apparso in Francia nel 1827 sotto lo pseudonimo del Barone Emile de l'Empesé (tradotto in italiano nel 2015 per l'edizione Nova Delphi). È molto probabile, come scrive Péraud (2012), p. 32, nt. 1, che Balzac abbia partecipato alla stesura del *pamphlet*.

- La Commedia Umana*, vol. III, scelta e introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini, trad. it. di Giancarlo Buzzi, Milano, Mondadori
- Balzac, Honoré de (2014), *Eugénie Grandet* [1833], in *La Commedia Umana*, vol. I, scelta e introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini, trad. it. di Giancarlo Buzzi, Milano, Mondadori
- Balzac, Honoré de (2015), *Illusioni perdute* [*Illusions perdues*, 1837-1843], in *La Commedia Umana*, vol. II, scelta e introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini, trad. it. di Dianella Selvatico Estense e Gabriella Mezzanotte, Milano, Mondadori
- Chiodi, Giovanni (2019), *Interpretazione dei contratti e poteri del giudice: riletture del codice civile in Francia e in Italia tra Otto e Novecento*, in Pennasilico, Mauro (a cura di), *L'interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili*. Atti del convegno Bari, 29-30 settembre 2016, Napoli, Edizioni scientifiche italiane
- Croce, Benedetto (1909), *Logica come scienza del concetto puro*, 2° ed., Bari, Laterza
- Croce, Benedetto (1963), *Filosofia della pratica – Economia ed etica* [1908], 8° ed., Bari, Laterza
- Gambino, Francesco (2017), *Per un significato semiserio della nozione di debito. Le dieci lezioni del Barone Émile de l'Empésé*, in «Contratto e impresa», 33/2, pp. 701-711
- Gentili, Aurelio (2015), *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, I, Torino, Giappichelli
- Giorgianni, Michele (1968), *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, I, Milano, Giuffrè
- Gregory, Tullio (2016), *Translatio linguarum. Traduzioni e storia della cultura*, Firenze, Leo S. Olschki
- Guizzi, Giuseppe (2020), *Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura*, Bologna, Il Mulino
- Hakim, Nader (2020), *Un tableau juridique de la nature: le discours juridique ou l'esthétique de la vérité. Un exemple au cœur du 19e siècle français*, in «LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia – Journal of Law, Art and History», 1, pp. 51-61

- Hart, Herbert Lionel Adolphus (1980), *Il concetto di obbligo*, in Guastini, Riccardo (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, Il Mulino
- Heidegger, Martin (1971), *Essere e Tempo* [*Sein und Zeit*, Halle, M. Niemeyer 1927], trad. it. di Pietro Chiodi, 17° ed., Milano, Longanesi
- Heidegger, Martin (1987), *Lettera sull'«umanismo»* [*Über den Humanismus*, 1947], in *Segnavia* [*Wegmarken*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1967], a cura di Friedrich-Wilhelm von Herrmann, ed. it. a cura di Franco Volpi, Milano, pp. 267-315
- Irti, Natalino (1984), *Sul concetto di titolarità (Persona fisica e obbligo giuridico)*, in *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, Giuffrè, pp. 65-106
- Irti, Natalino (2020), *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, Il Mulino
- Lacchè, Luigi (2019), *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 1, pp. 159-178
- Lazzarato, Maurizio (2011), *La Fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale*, Paris, Éditions Amsterdam
- Meccarelli, Massimo (2020), *Diritto e letteratura tra storia e memoria. Prime riflessioni a partire da due romanzi sulla transizione*, in «LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia – Journal of Law, Art and History», 1, pp. 207-234
- Merton, Robert King (1971), *Teoria e struttura sociale. I. Teoria sociologica e ricerca empirica* [*Social Theory and Social Structure*, Glencoe, Free press, 1949], trad. it. di C. Marletti e A. Oppo, 3° ed., Bologna, Il Mulino
- Nietzsche, Friedrich (1968), *Genealogia della morale. Uno scritto polemico* [*Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift*, Leipzig, Naumann, 1887], trad. it. di Ferruccio Masini, Milano, Adelphi
- Orlandi, Mauro (2021), *Introduzione alla logica giuridica. Uno studio di diritto privato*, Bologna, Il Mulino
- Pace, Giacomo (2004), *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino, Giappichelli
- Péraud, Alexandre (2012), *Le Crédit dans la poétique balzacienne*, Paris, Classiques Garnier

- Portale, Giuseppe B. (2017), *Dalla 'pietra del vituperio' al 'bail-in'*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 115.1, pp. 21-35
- Ricca, Lucio (1962), voce *Debiti (Arresto personale per)*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, Giuffrè, pp. 740-743
- Ricoeur, Paul (2016), *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica [Du texte à l'action. Essais d'herméneutique, II, Paris, Seuil, 1986]*, trad. Giuseppe Grampa, Milano, Jaca Book
- Sacco, Roldofo (2004), in Sacco, Rodolfo, Giorgio De Nova, *Il contratto*, 3° ed., II, in *Trattato di diritto civile* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, UTET
- Saussure, Ferdinand de (2021), *Corso di linguistica generale [Cours de linguistique générale, Lausanne & Paris, Payot, 1916]*, trad. it. di Tullio De Mauro, 31° ed., Bari-Roma, Laterza
- Sini, Carlo (2014), *Figure di verità*, Milano, AlboVersorio
- Parsons, Talcott (1968), *La struttura dell'azione sociale [The Structure of Social Action, New York, McGraw-Hill Book Company, 1937]*, trad. it. di M.A. Gianotta, 2° ed., Bologna, Il Mulino
- Tarski, Alfred (1969), *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica [The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, in «Philosophy and Phenomenological Research», 4.3, 1944, pp. 341-376]*, in Linsky, Leonard (a cura di), *Semantica e filosofia del linguaggio [Semantics and the Philosophy of Language. A Collection of Readings, The University of Illinois Press, 1952]*, trad. it di Alberto Meotti, Milano, Il Saggiatore
- Vattimo, Gianni (2000), *Introduzione a Heidegger [1971]*, Roma-Bari, Laterza